

Gazzetta ufficiale

C 115

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno

10 aprile 2015

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 115/01	Comunicazione della Commissione concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro: elenco aggiornato delle autorità designate	1
---------------	---	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 115/02	Tassi di cambio dell'euro	3
2015/C 115/03	Decisione della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica l'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra	4

IT

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 115/04	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7512 — ARDIAN/Abertis/Tunels) ⁽¹⁾	19
---------------	--	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2015/C 115/05	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	20
---------------	---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro: elenco aggiornato delle autorità designate

(2015/C 115/01)

In seguito all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1° gennaio 2015, occorre aggiornare l'elenco delle autorità designate degli Stati membri partecipanti a cui sono stati ceduti i diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro. L'allegato della comunicazione della Commissione concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (2014/C 140/01) (GU C 140 del 9.5.2014, pag. 1) è pertanto sostituito dall'allegato della presente comunicazione.

ALLEGATO

Elenco delle autorità designate di cui al punto 2 della comunicazione

BELGIO:	Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie/Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van de thesaurie/Föderaler öffentlicher Dienst Finanzen, Schatzamt (Ministero delle finanze, Amministrazione della tesoreria)
GERMANIA:	Bundesministerium der Finanzen (Ministero federale delle finanze)
ESTONIA:	Eesti Pank (Banca d'Estonia)
IRLANDA:	Ministero delle finanze
GRECIA:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - Δ25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ (Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 25a Direzione per il trasferimento dei capitali, la garanzia sui prestiti e le obbligazioni)
SPAGNA:	Dirección General del Tesoro y Política Financiera (direzione generale del tesoro e della politica finanziaria)
FRANCIA:	Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie: Direction Générale du Trésor (Ministero dell'economia, delle finanze e dell'industria: direzione generale del tesoro)
ITALIA:	Ministero dell'economia e delle finanze
CIPRO:	Central Bank of Cyprus (Banca centrale di Cipro)
LETTONIA:	Latvijas Banka (Banca centrale di Lettonia)
LITUANIA:	Lietuvos Bankas (Banca centrale di Lituania)
LUSSEMBURGO:	Ministère des Finances - Service de la Trésorerie (Ministero delle finanze, Servizio della tesoreria)
MALTA:	Banca centrale di Malta
PAESI BASSI:	Ministerie van Financiën - Directie Binnenlands Geldwezen (Ministero delle finanze, Direzione degli affari monetari e finanziari interni)
AUSTRIA:	Münze Österreich AG (Zecca austriaca)
PORTOGALLO:	Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Poligrafico e Zecca portoghese)
SLOVENIA:	Ministrstvo za finance (Ministero delle finanze)
SLOVACCHIA:	Národná banka Slovenska (Banca nazionale di Slovacchia)
FINLANDIA:	Valtiovarainministeriö/Finansministeriet (Ministero delle finanze)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

9 aprile 2015

(2015/C 115/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0774	CAD	dollari canadesi	1,3493
JPY	yen giapponesi	129,22	HKD	dollari di Hong Kong	8,3500
DKK	corone danesi	7,4717	NZD	dollari neozelandesi	1,4188
GBP	sterline inglesi	0,72680	SGD	dollari di Singapore	1,4586
SEK	corone svedesi	9,3421	KRW	won sudcoreani	1 175,39
CHF	franchi svizzeri	1,0447	ZAR	rand sudafricani	12,7006
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	6,6863
NOK	corone norvegesi	8,6620	HRK	kuna croata	7,5955
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	13 889,01
CZK	corone ceche	27,378	MYR	ringgit malese	3,9060
HUF	fiorini ungheresi	297,20	PHP	peso filippino	47,904
PLN	zloty polacchi	4,0167	RUB	rublo russo	55,9990
RON	leu rumeni	4,3975	THB	baht thailandese	35,048
TRY	lire turche	2,7915	BRL	real brasiliano	3,2681
AUD	dollari australiani	1,3951	MXN	peso messicano	16,0549
			INR	rupia indiana	67,0115

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2015
che modifica l'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra
(2015/C 115/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra (di seguito «accordo monetario») il Principato di Andorra è tenuto ad applicare gli atti dell'Unione relativi alle disposizioni sulle banconote e monete in euro, alla legislazione in materia bancaria e finanziaria, alla prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, alle medaglie e gettoni, nonché all'obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell'allegato dell'accordo monetario.
- (2) La Commissione deve modificare ogni anno l'allegato per prendere in considerazione i nuovi testi giuridici e normativi pertinenti dell'Unione europea e le modifiche apportate ai testi esistenti.
- (3) I testi giuridici e normativi dell'Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall'allegato, in cui devono invece essere aggiunti i nuovi testi giuridici e normativi pertinenti dell'Unione e le modifiche apportate ai testi vigenti.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato dell'accordo monetario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	Prevenzione del riciclaggio di denaro	
1	Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.	31 marzo 2015 ⁽¹⁾
2	Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15. Modificata da:	30 settembre 2013
3	Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.	
4	Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46.	
5	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.	
6	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120. Integrata da:	
7	Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4.	
8	Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.	
9	Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.	

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
10	Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.	
11	Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, GU L 345 del 8.12.2006, pag. 1.	
12	Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.	
13	Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39.	1° novembre 2016 ⁽²⁾
	Prevenzione della frode e della falsificazione	
14	Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1.	30 settembre 2013
15	Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6. Modificato da:	30 settembre 2013
16	Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1.	
17	Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione, GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1.	30 settembre 2013
18	Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»), GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50. Modificata da:	30 settembre 2013
19	Decisione 2006/75/EC del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»), GU L 36 del 8.2.2006, pag. 40.	
20	Decisione 2006/849/EC del Consiglio, del 20 novembre 2006 di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»), GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28.	
21	Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro, GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44.	30 settembre 2013

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
22	Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro, GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1. Modificato da:	30 settembre 2013
23	Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro, GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5.	
24	Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.	30 settembre 2013
25	Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1. Modificata da:	30 settembre 2013
26	Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE), GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19.	30 settembre 2014 ⁽¹⁾
27	Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1.	30 giugno 2016 ⁽²⁾
	Disposizioni sulle banconote e monete in euro	
28	Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni, GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.	30 settembre 2014 ⁽¹⁾
29	Conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione in euro	31 marzo 2013
30	Conclusioni del Consiglio, del 10 maggio 1999, sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro	31 marzo 2013
31	Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 def.), GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3	31 marzo 2013
32	Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro, GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20. Modificato da:	31 marzo 2013
33	Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro, GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43.	30 settembre 2014 ⁽¹⁾
34	Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (C(2008) 8625), GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52.	31 marzo 2013

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
35	Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione, GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1.	31 marzo 2013
36	Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro, GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1.	31 marzo 2015 ⁽¹⁾
37	Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro, GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135.	30 settembre 2014 ⁽¹⁾
38	Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2013/10), GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37.	30 settembre 2014 ⁽¹⁾
39	Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione), GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1.	30 settembre 2014 ⁽²⁾
	Normativa bancaria e finanziaria	
40	Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Modificata da:	31 marzo 2016
41	Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.	
42	Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16.	
43	Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1.	
44	Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40.	31 marzo 2018
45	Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.	31 marzo 2018

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
46	Raccomandazione 97/489/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti, GU L 208 del 2.8.1997, pag. 52.	31 marzo 2018
47	Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, GU L 166 del 11.6.1998, pag. 45. Modificata da:	31 marzo 2018
48	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37.	
49	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.	
50	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.	
51	Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15. Modificata da:	31 marzo 2018
52	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.	
53	Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43. Modificata da:	31 marzo 2018
54	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37.	

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
55	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.	
56	Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 35 del 11.2.2003, pag. 1. Modificata da:	31 marzo 2018
57	Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari, GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9.	
58	Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40.	
59	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.	
60	Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, GU L 326 del 8.12.2011, pag. 113.	
61	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.	
62	Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.	31 marzo 2018

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	<p>Modificata da:</p> <p>63 Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze, GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60.</p> <p>64 Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1.</p> <p>65 Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33.</p> <p>66 Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.</p> <p>Integrata da:</p> <p>67 Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.</p> <p>68 Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.</p>	
69	<p>Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.</p> <p>Modificata da:</p> <p>70 Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97.</p>	31 marzo 2016

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
71	Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001, GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11. Modificato da:	31 marzo 2018
72	Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.	
73	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.	31 marzo 2016
74	Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico, GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.	31 marzo 2016
75	Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico, GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.	31 marzo 2016
76	Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12. Modificato da:	31 marzo 2016
77	Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013, GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5.	
78	Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.	
79	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.	
80	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione, GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.	31 marzo 2016

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	Modificato da:	
81	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1.	
82	Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE, GU L 105 del 8.4.2014, pag. 1.	
83	Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1.	
84	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.	31 marzo 2016
85	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.	30 settembre 2019 ⁽¹⁾
	Modificato da:	
86	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.	
87	Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati, GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2.	
88	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.	

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
	Integrato da:	
89	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20.	
90	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30.	
91	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32.	
92	Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni, GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1.	
93	Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11.	
94	Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25.	
95	Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi, GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33.	
96	Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali, GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37.	

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
97	Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali, GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41.	
98	Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali, GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19.	30 settembre 2019 ⁽²⁾
99	Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4.	30 settembre 2019 ⁽²⁾
100	Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi, GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1.	30 settembre 2019 ⁽²⁾
101	Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali, GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31.	30 settembre 2019 ⁽²⁾
102	Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57.	30 settembre 2019 ⁽²⁾
103	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1. Integrato da:	30 settembre 2017 ⁽¹⁾
104	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
105	Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche, GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
106	Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti, GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8.	30 settembre 2017 ⁽²⁾

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
107	Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari, GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
108	Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività, GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
109	Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine «mercato», GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
110	Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
111	Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato, GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
112	Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione, GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
113	Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito, GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
114	Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
115	Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22.	30 settembre 2017 ⁽²⁾

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
116	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338. Modificata da:	30 settembre 2017 ⁽¹⁾
117	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190. Integrata da:	
118	Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
119	Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente, GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
120	Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile, GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
121	Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione, GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
122	Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
123	Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1.	30 settembre 2017 ⁽²⁾

	Disposizioni giuridiche da attuare	Termine di attuazione
124	Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19.	30 settembre 2017 ⁽²⁾
125	Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione), GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149.	31 marzo 2016 ⁽²⁾
126	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.	31 marzo 2018 ⁽²⁾
Normativa relativa alla raccolta dei dati statistici		
127	Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24), GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34.	31 marzo 2016 ⁽²⁾
128	Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33), GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1.	31 marzo 2016 ⁽²⁾
129	Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34), GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51.	31 marzo 2016 ⁽²⁾
130	Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (rifusione) (BCE/2014/15), GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1.	31 marzo 2016 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il comitato misto del 2013 ha fissato questi termini a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

⁽²⁾ Il comitato misto del 2014 ha fissato questi termini a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.7512 — ARDIAN/Abertis/Tunels)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 115/04)

1. In data 1° aprile 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese AXA Infrastructure Fund III S.C.A., SICAR («ARDIAN», Lussemburgo), appartenente al gruppo Ardian, e Infraestructures Viàries de Catalunya, Societat Anònima Concessionària de la Generalitat de Catalunya (Unipersonal) («INVICAT», Spagna), controllata da Abertis Infraestructuras, S.A. («Abertis», Spagna), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Túnel de Barcelona I Cadí, Concessionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A. («Tunels», Spagna), che attualmente è sotto il controllo congiunto di INVICAT e BTG Pactual Iberian Concessions Ltd., mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- ARDIAN è una società d'investimento privata che opera in diversi settori in Europa, nell'America settentrionale e in Asia,
- il gruppo Abertis opera nel settore delle concessioni autostradali e delle infrastrutture di telecomunicazione in 11 paesi europei e americani,
- Tunels detiene una concessione di 25 anni per la gestione di due serie di tunnel e strade di accesso che collegano Barcellona alla sua circonvallazione e a Tolosa attraverso i Pirenei.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7512 — ARDIAN/Abertis/Tunels, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 115/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOCUMENTO UNICO

«OGULINSKI KISELI KUPUS»/«OGULINSKO KISELO ZELJE»

N. UE: HR-PDO-0005-01233 — 27.5.2014

DOP (X) IGP ()

1. Denominazioni

«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje»

2. Stato membro o paese terzo

Repubblica di Croazia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» è un prodotto ottenuto dalla fermentazione lattica naturale del cavolo fresco della varietà autoctona «Ogulinski» («di Ogulin»).

Ai fini della commercializzazione l'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje», a teste e/o sminuzzato, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche: foglie da giallo a giallo dorato; odore caratteristico di un prodotto lattefermentato; gusto acidulo (acido lattico). Le foglie sono sottili, quasi trasparenti e molto flessibili, con nervature fini. L'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» ha un torso molto lungo (chiamato «kocen» nel linguaggio quotidiano nella zona geografica delimitata), che occupa più di $\frac{3}{4}$ del diametro della testa, e che per la sua lunghezza influisce sulla forma della stessa. La testa dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» ha una forma arrotondata piatta, è ben ferma ma non è coriacea, non presenta impurità, ha un tenore di NaCl compreso fra l'1,5 e il 4 %, un contenuto di acido lattico fra lo 0,5 e il 2,5 % e di acido acetico dello 0,7 % massimo. La testa dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» pesa come minimo 1 kg.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La materia prima utilizzata per la produzione dei crauti «Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» sono gli ortaggi della famiglia *Brassicaceae*, specie *Brasica oleracea* L.var.*Capitata*, varietà autoctona «Ogulinski». Le caratteristiche della testa necessarie per permettere la fermentazione biologica sono le seguenti: foglie esterne di colore verde chiaro, forma arrotondata piatta, integrità, compattezza, assenza di odori estranei, gusto e odore leggermente aromatici.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

L'intero processo di produzione dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje», dalla piantagione, alla raccolta, all'acidificazione in stabilimenti registrati, deve avvenire nella zona geografica di cui al punto 4.

(¹) GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Per evitare alterazioni nel colore e/o nel gusto, e per mantenere e garantire la qualità del prodotto, l'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» deve essere condizionato entro le 24 ore. L'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» è condizionato in confezioni da 0,5 kg se sminuzzato. Se è a teste, è condizionato in confezioni da 1,0 kg, con una testa per confezione.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura*

Indipendentemente dal tipo di confezione, il prodotto è commercializzato con un'etichetta recante la dicitura «Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje».

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona in cui cresce e viene lavorata la materia prima per la produzione dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» abbraccia tutta l'area della città di Ogulin e dei comuni di Josipdol, Plaški, Tounj e Saborsko, cioè la zona dei comuni catastali di Blata, Carevo polje, Cerovnik, Hreljin Ogulinski, Janja Gora, Jezero, Josipdol, Latin, Lička Jesenica, Međedak, Modruš, Musulinski Potok, Ogulin, Oštarije, Otok Oštarijski, Plaški, Ponikve, Pothum, Petar Ogulinski, Saborsko, Skradnik, Trojvrh, Tržić Tounjski, Vitunj e Zagorje.

5. **Legame con la zona geografica**

La particolarità dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» si basa sulla sua qualità, data dalle caratteristiche della zona di coltivazione e dalle conoscenze e competenze di chi si occupa della sua produzione e lavorazione.

Il clima, i tipi di suolo della regione di Ogulin e la varietà autoctona della pianta sono i fattori fondamentali della produzione e lavorazione dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje».

La zona di produzione dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» è una microregione nella parte sud-occidentale della provincia di Karlovac, che ad ovest confina con la Regione Litoraneo-Montana («Primorsko-goranska županija») e a sud con la Regione di Lika-Senj («Ličko-senjska županija»). È una zona della Croazia dove la sottoregione premontuosa si fonde con la sottoregione montuosa, denominata anche «gorska Hrvatska» (Croazia montana).

Nella zona geografica delimitata regna un clima continentale che passa gradualmente a un clima montuoso. Le caratteristiche di questo clima sono date dalla quantità e dalla distribuzione delle precipitazioni e dalle temperature medie dell'aria. Le precipitazioni medie annuali (1 557 mm) sono fino al 50 % superiori rispetto alle altre zone di coltivazione del cavolo, con una maggiore piovosità e anche più forti nevicate in inverno. La temperatura media diurna nel periodo vegetativo (aprile-settembre) della pianta destinata alla produzione dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» è pari a 10,1 °C, ossia inferiore alle temperature delle altre zone di coltivazione di questo ortaggio. La temperatura minima necessaria alla crescita del cavolo da cui si ottiene l'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» va da 1 a 3 °C. La peculiarità climatica della zona in questione è il grosso sbalzo fra le temperature diurne e notturne, a cui si devono le abbondanti rugiade estive: poiché i campi della zona di Ogulin non hanno possibilità di irrigazione, queste rugiade estive sono proprio il fattore fondamentale della crescita del cavolo destinato alla produzione dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje», che in tal modo può avere una quantità sufficiente di umidità.

La temperatura media invernale della zona di produzione dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje», che è di - 5,9 °C, favorisce il corso della fermentazione negli appositi stabilimenti

Nella zona di Ogulin predominano suoli omogenei, con tessitura da limo fine a limo-argilloso. Le abbondanti nevicate invernali provocano frequenti inondazioni, i cui depositi rendono questi terreni bruni, arabili, dal profilo profondo, e conferiscono loro una giusta proporzione di sabbia, limo e argilla. Questo tipo di terreni è ben dotato di sostanze organiche, di azoto e potassio così come della sufficiente quantità d'acqua, cosa che favorisce la coltivazione dell'ortaggio destinato alla produzione dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje». Queste specifiche condizioni pedoclimatiche sono difatti fattori ideali per la crescita di questa pianta.

L'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» presenta specifiche proprietà morfologiche che lo contraddistinguono dagli altri prodotti ottenuti dalla fermentazione di cavoli freschi di altre varietà. La testa ha un torso marcatamente lungo (chiamato «kocen» nel linguaggio quotidiano nella zona geografica delimitata), con molte foglie sottili, quasi trasparenti e molto flessibili, con nervature fini. Le sue specificità sono la testa arrotondata piatta, il colore giallo delle foglie e le loro nervature poco marcate — caratteristiche che sono state anche oggetto di ricerche scientifiche [Ferdo Vešnik, *Utjecaj sorte na kvalitetu kiselog kupusa*, 1969, Poljoprivredna znanstvena smotra br. 6, str. 3-17 i Poljoprivredna znanstvena smotra br. 18, str. 3-17 (Ferdo Vešnik, L'influsso della varietà sulla qualità del cavolo acido, 1969, Rassegna agricola scientifica n. 6, pagg. 3-17 e Rassegna agricola scientifica n. 18, pagg. 3-17)].

Un'altra specificità dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» risiede nella conservazione delle sementi della varietà autoctona del cavolo di Ogulin nelle aziende agricole della zona geografica delimitata.

Nelle singole fasi della produzione dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» svolge un ruolo determinante anche il lavoro dell'uomo.

Nelle aree di produzione dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» la raccolta avviene solo manualmente, cosa che richiede esperienza e perizia da parte dei raccoglitori.

Nei campi, l'ortaggio destinato alla produzione dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» matura in modo molto ineguale, cosicché la grandezza delle teste non è uniforme: per questo motivo è importante l'abilità dei raccoglitori, che, in base alla loro esperienza valutano, alla vista e al tatto, se le teste, per aspetto, fermezza e grandezza, soddisfano o meno i requisiti di qualità ai fini della raccolta.

In tal modo viene garantita la qualità richiesta dell'ortaggio destinato alla produzione dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje». In base alle dimensioni delle teste il raccoglitore decide se farle fermentare negli appositi bacini o se grattugiarle. Ciò non è possibile in caso di raccolta meccanica.

Per evitare ogni deteriorazione, il raccoglitore seleziona le teste sul campo stesso, le colloca in recipienti e le trasporta nei bacini di fermentazione, nei quali, pure, sono deposte manualmente.

L'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» viene fatto fermentare con un metodo naturale aggiungendo al cavolo solo una soluzione limpida al 5-6 % di sale da cucina, cosa che porta, in condizioni anaerobiche, alla formazione di acido lattico come conservante naturale.

Le conoscenze e l'esperienza dell'uomo restano fondamentali anche una volta terminato il processo di fermentazione. Le teste dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» vengono estratte manualmente dal bacino di fermentazione e viene valutato, alla vista e al tatto, se sono pronte.

In questo modo si ottengono le caratteristiche organolettiche e chimiche descritte al punto 3.2 [*Analitičko izvješće za Ogulinski kiseli kupus*, 2010, Modruški zbornik, *Ogulinski kiseli kupus kroz povijest*, Ž. Kosanović, 2008, str. 160 (Relazione di analisi per i crauti di Ogulin, 2010, Raccolta di Modruš, I crauti di Ogulin nella storia, Ž. Kosanović, 2008, pag. 160)].

La specificità dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» ha spinto i produttori e responsabili della lavorazione della regione di Ogulin a confezionare le teste sotto vuoto e a commercializzarle. Il prodotto sotto vuoto, con la denominazione «Ogulinski kiseli kupus» è apparso sul mercato per la prima volta nel 1973 [*Ogulinski kiseli kupus kroz povijest*, Modruški zbornik, god. 2. Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2008, str. 153 (I crauti di Ogulin nella storia. Raccolta di Modruš, anno 2, Cattedra del Parlamento ciacavo di Modruš, 2008, pag. 153)].

Lo sviluppo della particolare qualità dell'«Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» è stato particolarmente influenzato dai fattori pedoclimatici. È proprio il microclima della zona di produzione ad avere in effetti svolto (e a svolgere tuttora) un ruolo significativo nella scelta dei cultivar. Questo è confermato anche dagli ecotipi apparsi nelle rispettive zone: l'Ogulinski, l'Ivankovački e altri tipi [*Povrčarstvo* (Orticoltura), Ružica Lešić, 2002, pagg. 175 e 178].

Secondo le parole di Kosanović, «... la varietà di questo cavolo piantata in zone più lontane ha dato un rendimento nettamente minore e una qualità inferiore rispetto alla stessa varietà piantata nella vallata di Ogulin. Dal 1973 al 1980 circa questo ortaggio è stato piantato più volte e in più luoghi, nelle zone di Lubiana, Ilirska Bistrica, Varaždin, Križevac, Zemun, Futog, Velika Kladuša, Zara, Privlaka (vicino a Vinkovci) ecc. In nessun luogo ha avuto lo stesso rendimento e la stessa qualità di quello della vallata di Ogulin. L'influenza del terreno e del clima di questa regione è evidente ...» [Modruški zbornik, god. 2. Katedra čakavskog sabora, *Ogulinski kupus kroz povijest*, Ž. Kosanović, 2008, str. 132 («Raccolta di Modruš», anno 2, Cattedra del Parlamento ciacavo di Modruš, «I crauti di Ogulin nella storia», Kosanović Ž., 2008, pag. 132)].

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento in oggetto)

<http://www.mps.hr/UserDocsImages/HRANA/OGULINSKO%20KISELO%20ZELJE/Izmijenjena%20Specifikacija%20proizvoda.pdf>

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT